

# AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Febbraio 2011)

## AMBIENTE

<b>Parole chiave</b>	<i>Cambiamenti climatici</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE del 10-2-2011
<b>Estremi</b>	PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI
<b>Titolo</b>	Parere del Comitato delle regioni sul tema «La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen»
<b>Contenuti</b>	<p>Il Comitato delle regioni evidenzia in questo documento il particolare ruolo dei livelli sub-nazionali, e in particolare dei responsabili decisionali regionali e locali in Europa, che, grazie alla loro prossimità ai cittadini, occupano una posizione chiave nell'applicazione di misure per la protezione dell'ambiente.</p> <p>Per quanto riguarda le linee di azione proposte, il comitato sottolinea la crescente importanza delle «alleanze» settoriali o intersettoriali tra regioni e imprese per il clima e l'energia, già coinvolte nei negoziati di Copenaghen, le quali andrebbero incoraggiate in modo specifico al fine di sviluppare e adottare quanto prima tecnologie a basse emissioni di CO<sub>2</sub>. I responsabili decisionali a livello regionale e locale, ed in particolare le piccole e medie imprese, svolgono al riguardo un ruolo centrale; a livello regionale esistono numerose iniziative che contribuiscono a radicare stabilmente nella società il concetto di protezione del clima, quali ad esempio strategie sostenibili a livello regionale oppure alleanze tra i responsabili decisionali nei comuni, i governi regionali e le imprese. Viene espresso infine vivo apprezzamento a questo proposito, per l'iniziativa del Patto dei sindaci di ridurre di oltre il 20% le emissioni di CO<sub>2</sub> in più di 2150 città europee entro il 2020, progetto al quale il Comitato garantisce il pieno appoggio auspicando che gli obiettivi annunciati siano effettivamente realizzati.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Reach</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L44 del 18-2-2011
<b>Estremi</b>	REGOLAMENTO UE N.143/2011

a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC

<b>Titolo</b>	Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»)
<b>Contenuti</b>	<p>Il Regolamento (UE) N. 143/2011 della Commissione del 17 febbraio 2011 ha apportato alcune modifiche all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). La Commissione Europea ha annunciato ufficialmente la restrizione e limitazione ad utilizzare previa autorizzazione sei SVHC che sono attualmente presenti all'interno dell'elenco di autorizzazione REACH.</p> <p>I codici identificativi delle sei sostanze sono: MA, BBP, DEHP, DBP, HBCDD, MX. Queste sostanze sono cancerogene, dannose per la riproduzione o dannose per l'ambiente e gli esseri viventi ed il divieto tassativo entrerà in vigore entro i prossimi tre-cinque anni a meno che un'impresa non ottenga un'autorizzazione particolare per il loro utilizzo. Le aziende che desiderano commercializzare o utilizzare queste sostanze devono dimostrare all'ECHA che sono state adottate nel modo più appropriato le misure di sicurezza necessarie a controllare i rischi oppure che i vantaggi per l'economia e per la società derivanti dall'utilizzo di tali sostanza superino considerevolmente i rischi. Laddove esistano sostanze o tecnologie che permettono di evitare l'impiego delle suddette sostanze, le imprese devono adottare obbligatoriamente un piano di sostituzione.</p> <p><b>Nota:</b> la Rettifica del regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»), è pubblicata sulla GUUE L 49 del 24-2-11</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Sostanze pericolose</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L 53 del 26-2-11
<b>Estremi</b>	Regolamento (UE) n. 186/2011 della Commissione
<b>Titolo</b>	Il Regolamento (UE) n. 186/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
<b>Contenuti</b>	Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, con

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

	particolare riferimento a prodotti chimici e pesticidi pericolosi. Il presente Regolamento modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 ed esso si applica a decorrere dal 1 maggio 2011.
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Rifiuti, Albo gestori</i>
<b>Riferimento</b>	GU n.40 del 18-2-2011
<b>Estremi</b>	COMUNICATO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
<b>Titolo</b>	Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 19 gennaio 2011
<b>Contenuti</b>	I due Comunicati del Ministero dell'Ambiente riguardano le due Deliberazioni dell'Albo Gestori relative alle imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio rifiuti. Con l'avviso relativo alla deliberazione 1/2011 dell'Albo gestori ambientali, il 18 febbraio 2011 sono diventati "efficaci" i criteri stabiliti dalla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 per l'iscrizione nella categoria 8, successivamente modificata dalla deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2011.
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Merci pericolose, trasporto</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 39 del 17-2-2011
<b>Estremi</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DM 3 gennaio 2011
<b>Titolo</b>	Recepimento della direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
<b>Contenuti</b>	Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti spetta il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico recanti modifiche agli allegati dell'ADR, del RID e dei regolamenti allegati all'ADN); con riferimento al recepimento della direttiva 2010//61/UE della Commissione del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 233 del 3 settembre 2010, viene emanato il suddetto decreto che modifica dell'art. 3

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

	del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35.
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Milleproroghe</i>
<b>Riferimento</b>	GU n.47 del 26-2-2011
<b>Estremi</b>	LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10
<b>Titolo</b>	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
<b>Contenuti</b>	<p>Il 26 febbraio è stato approvato definitivamente il suddetto decreto. Tra le numerose misure previste, in materia ambientale, viene eliminato lo stop alle demolizioni in Campania e si ritrovano norme relative agli ambiti territoriali (ATO) per i quali viene rimandata la loro soppressione.</p> <p>In tema di rifiuti si segnalano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disposizione transitoria che - in attesa di una completa attuazione delle disposizioni finanziarie in materia di gestione dei rifiuti - consente a regioni, province e comuni di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali.</li> </ul> <p>Si consente l'applicazione del potere, attribuito al presidente di una Regione colpita da calamità naturali, di coprire gli oneri derivanti con aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché elevando la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. Comuni e province poi possono invece deliberare una maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo delle addizionali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rifiuti da demolizione di autoveicoli: vengono esclusi dalla proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica i rifiuti con PCI superiore a 13000 kJ/Kg (il cosiddetto fluff di frantumazione degli autoveicoli), qualora essi vengano smaltiti in discariche autorizzate dedicate che possono continuare a operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legge.</li> </ul>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

# ENERGIA

<b>Parole chiave</b>	
<b>Riferimento</b>	GU n. 46 del 25-2-2011
<b>Estremi</b>	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 31 GENNAIO 2011
<b>Titolo</b>	Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio
<b>Contenuti</b>	Col Decreto 31 gennaio 2011 viene accettato il piano per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale per 4060 milioni di metri cubi, proposto da ENI spa (nel settembre 2010); tale piano diviene ora vincolante per la Società, che si impegna così a realizzare 4000 mln di m <sup>3</sup> di stoccaggio entro e non oltre il 15 settembre 2015.
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>